STATUTO LA SCUOLA DI ATENE Associazione di Promozione Sociale (APS)

Art. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

"LA SCUOLA DI ATENE - APS", da ora in avanti denominata in forma abbreviata "Associazione", con sede legale nel Comune di Livorno, e sede operativa in Latina - Via Cairoli, 3 e con durata illimitata. L'eventuale variazione di sede all'interno dello stesso Comune o Regione non comporta variazione statutaria.

La dicitura acronimo APS acquisterà automaticamente efficacia di integrazione della denominazione successivamente all'iscrizione al Runts.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

1. Le finalità dell'Associazione sono già in parte esplicate dalla denominazione attribuita alla stessa, nonché nel logo scelto per identificare il consesso. La Scuola di Atene è un affresco completo della storia del pensiero antico dalle sue origini, ricco di rimandi colti, caratterizzazioni dei protagonisti, simboli e riferimenti cifrati, oltre che una rappresentazione delle sette arti liberali con in primo piano, da sinistra la grammatica, l'aritmetica e la musica, a destra geometria e astronomia, e in cima alla scalinata retorica e dialettica. Il grande dipinto costituisce sicuramente un "manifesto" della concezione antropocentrica dell'uomo rinascimentale. L'uomo domina la realtà, grazie alle sue facoltà intellettive, alla sua cultura e formazione, ponendosi al centro dell'universo. Nella mitologia greca si riteneva, invece, che la civetta - simbolo scelto come logo - fosse sinonimo di saggezza, sapienza e intelligenza, di comprensione e soluzione ad un problema, riuscendo con il suo sguardo acuto a penetrare il buio (delle tenebre) e portare la luce (della conoscenza). La civetta, dunque, è considerato l'animale coinvolto in tutto ciò che riguardasse l'amore per la conoscenza e per la ricerca. Pertanto, la *mission* dell'Associazione si può ben individuare nell'utilizzo e nella promozione della cultura come strumento di prevenzione ma anche di terapia nei vari settori della vita sociale e quotidiana.

Quindi attraverso la creazione di iniziative e interventi culturali ad hoc, di convegnistica e quant'altro possa coinvolgere gli operatori dei settori che vanno dalla scuola, al mondo della formazione, al turismo culturale, archeologico e museale, alle arti, al sistema giustizia, alle discipline psicologiche, alla famiglia, in un percorso di sensibilizzazione rivolto principalmente ai giovani, al sistema familiare, e a tutti i soggetti deboli e coloro che vivono momenti di disagio e difficoltà personale e sociale, si cercherà di realizzare la *mission* e gli scopi statutari così come indicati nel presente statuto.

- 2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,
 n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104. e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:
 - c) formazione universitaria e post-universitaria;
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e all'insuccesso scolastico e formativo, alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyber bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione in particolare intende:

- a) Perseguire espressamente la finalità di assecondare l'attività dello Stato nella tutela del diritto di ogni singolo essere umano alla sacralità ed inviolabilità della propria vita, della propria integrità fisica, psichica e morale, dinanzi a qualsiasi violenza o minaccia di male ingiusto che sia riconducibile con coscienza e volontà ad un fatto umano o ad omissioni - diritti garantiti espressamente dalla stessa Costituzione della Repubblica Italiana in quanto non strettamente individuali bensì collettivi - e quindi di perseguire la difesa delle vittime a ricevere giustizia ogni qualvolta tali diritti fondamentali siano stati ingiustamente violati;
- b) Promuovere e sostenere la formazione professionale, sostenere attività culturali, sociali, rivolte al complessivo sviluppo dell'individuo e della società;
- c) Favorire la creazione di una rete tra professionisti che svolgono attività in ambiti diversi, al fine di promuovere la cooperazione, lo scambio di esperienze, la valorizzazione delle singole competenze;
- d) Promuovere attività capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- e) Avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- f) Favorire e promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e ambientale, oltre la cura dell'individuo attraverso tali attività;
- g) Promuovere la conoscenza e la tutela dei beni culturali, intesi come ricchezza collettiva da salvaguardare;
- h) Promuovere, realizzare e sostenere attività formative, seminariali e convegni pre e post lauream per lo sviluppo di tematiche, inerenti la professione legale, quella criminologica e psicologica, dirette a far acquisire competenze e abilità, soprattutto pratiche, per l'applicazione del diritto, della criminologia e della psicologia ai casi della vita. Si propone lo sviluppo di competenze multidisciplinari, associando ai metodi tradizionali della professione forense, le più moderne tecniche e metodiche difensive anche in campo processualpenalistico;
- i) Curare e promuovere azioni volte a tutelare i soggetti deboli contro ogni forma di discriminazione, sopraffazione, violenza fisica e psicologica. Sostenere dal punto di vista legale, procedimentale, processuale, nonché psicologico, le vittime ed i loro familiari nel caso di violenza di genere, femminicidio, stalking, violenza familiare, pedofilia, bullismo e cyberbullismo;
- j) Curare la realizzazione di una banca dati delle competenze al femminile in tutti i campi, professionale, politico, sociale, culturale, artistico, ludico, letterario, familiare; organizzare e partecipare a convegni, congressi, manifestazioni inerenti le finalità dell'Associazione e non solo; curare la stampa e la diffusione di materiale didattico e culturale, nonché l'editoria di testi, dispense, giornali, riviste informative utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- k) Promuovere attività di doposcuola (servizi integrativi post scolastici), educativi e socioculturali, Diagnosi e trattamento Adhd, iperattività, deficit di attenzione, Diagnosi e trattamento Dsa, dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia, Plusdotazione cognitiva, Psicoterapia, Logopedia, Psicomotricità relazionale; formazione e promozione incontri genitori e operatori;
- Costituirsi parte civile nei processi penali innanzi all'Autorità Giurisdizionale Italiana, competente per materia, territorio e connessione, ai sensi degli artt.74 e segg. del codice di procedura penale, quale ente esponenziale titolare di interessi collettivi, nei casi in cui il fatto costituente reato abbia arrecato una lesione al diritto soggettivo dell'Associazione al perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi sociali;

- m) Proporsi di intervenire nei procedimenti penali innanzi ai tribunali italiani, ai sensi degli artt.91 e segg. del codice di procedura penale italiano, quale associazione rappresentativa di interessi lesi a sostegno delle vittime e dei loro congiunti, previo loro consenso.
- **3.** Le attività possono essere svolte in tutto il territorio nazionale attraverso la creazione di sedi secondarie, agenzie e sportelli territoriali diversi da quelli della regione in cui è stabilita la sede principale, la prima delle quali sita in Latina, Via Cairoli,3.
- **4.** L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono soci fondatori soltanto i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono soci aderenti, previo tesseramento, coloro che abbiano interesse a seguire le iniziative e le attività dell'associazione.

Sono soci sostenitori coloro che intervengono con donazioni o finanziamenti tesi a sostenere le attività dell'Associazione.

Sono soci benemeriti tutti coloro i quali il Consiglio Direttivo, in ragione delle loro attività e del loro impegno nella difesa, diffusione e divulgazione dei valori ed ideali dello Statuto, decide di associare. Soci sostenitori non hanno diritto al voto in Assemblea, ma ad adeguate citazioni riconoscitive, nelle forme decise dal Consiglio Direttivo ed a prendere visione del dettaglio di spesa del finanziamento erogato. I soci, ad esclusione dei sostenitori e dei benemeriti, sono tenuti al versamento della quota sociale annua fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento:
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni:
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Si ha la perdita della qualifica di Socio per morosità qualora il socio non provveda al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione. il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adequatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Art. 6 Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- d) Organo di controllo (eventuale).

Art. 7 Assemblea dei soci

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- √ nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- ✓ approva il bilancio d'esercizio;
 ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sull'esclusione degli associati;
- ✓ delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- √ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ✓ delibera lo scioglimento;
- √ delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- ✓ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dalla Statuto alla sua competenza.

La convocazione è valida anche se avvenuta per le vie brevi e/o mezzo mail, purché in tempi idonei ad assicurare la presenza del socio all'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario, la seconda convocazione deve avere luogo con almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria:

- ✓ per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- ✓ per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Le assemblee sono presiedute di norma dal Presidente o in caso di impedimento dello stesso dal Vice Presidente, con l'ausilio del Segretario.

Art. 8 Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- curare l'ordinaria amministrazione;
- deliberare su proposta del Tesoriere le quote associative annue;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare e autorizzare la costituzione di parte civile nei processi penali, ovvero la partecipazione alla fase delle indagini attraverso intervento nel procedimento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e stabilito nel presente statuto
- autorizzare e deliberare la sottoscrizione di protocolli di collaborazione con altre associazioni e con singoli professionisti, ritenuti necessari ed utili per il perseguimento delle finalità dell'associazione di cui al presente statuto;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 7 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

Decade prima del quinto anno se la metà più 1 dei membri si dimette.

Per i primi 5 anni faranno parte del Consiglio Direttivo tutti i soci fondatori. A partire dal quinto anno sarà l'Assemblea a provvedere alla nomina dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è valida anche se avvenuta per le vie brevi e/o a mezzo mail, purché in tempi idonei ad assicurare la presenza del membro del Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e ogni membro può farsi rappresentare con delega da altro componente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non

sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 II Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività svolta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 II Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) Curare la corrispondenza, tenere l'archivio, redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) La redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari;
- d) Curare, per quanto di sua competenza il rapporto con gli associati;
- e) Collaborare con il presidente in tutti i problemi organizzativi dell'attività associativa.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) Gestire il patrimonio dell'Associazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo;
- b) Curare la riscossione delle quote associative;
- c) Curare la raccolta fondi necessari per l'attività associativa;
- d) Predisporre i rendiconti dell'Associazione;
- e) Tenere ed aggiornare i libri contabili.
- 4. In caso di impedimento e/o dimissioni il segretario può sostituire il tesoriere e viceversa.

Art. 11 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui ai co.2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi della corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto associativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1, art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso L'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo di gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 17 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 18 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dagli Organi di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa indicazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 Disposizioni generali

Le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e i soci, ovvero tra soci stessi, saranno devolute ad un arbitro, scelto tra i soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo o anche all'assemblea dell'associazione, che giudicherà ex bono et aequo come amichevole compositore e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.